Num. 289

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Semestre*	*Trimestre*
Per Torino	L.	21	11
» Provincie del Regno	» 48	25	13
» Svizzera	» 56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	» 50	26	14

TORINO, Mercoledì 7 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Stati Austriaci e Francia . . . . . . L.	80	46	23
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	» 58	30	16
Inghilterra e Belgio	» 120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
6 Dicembre	748,94	747,92	747,80	+ 2,2	+ 4,8	+ 7 0	— 0,2	+ 2 2	+ 2,0	— 1,0	N.N.E.	[illegible]	O.S.O.	Annuvolato	Nuv. squarc.	Sereno con vap.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 6 DICEMBRE 1864

Il N. 2016 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Proventi.

Art. 1. I proventi ordinari e straordinari dell'anno 1855 sono stabiliti quali risultano dal conto generale stampato dall'Amministrazione delle finanze in data del 19 gennaio 1858, nella somma di (*a*) L. 174,797,667 52, cioè:

	Ordinari	Straordinari
Proventi dell'anno 1855	L. 128,995,228 21	27,773,192 13 (*a*)
Proventi degli anni preced.	» 5,593,243 52	12,436,003 66
Totali	L. 134,588,471 73	40,209,195 79

Art. 2. Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio predetto sono accertate in L. 157,237,158 01, cioè:

	Ordinari	Straordinari
Proventi dell'anno 1855	L. 127,119,290 18	25,246,606 13 (*b*)
Proventi degli anni preced.	» 1,675,364 61	3,195,897 09
Totali	L. 128,794,654 79	28,142,503 22

Cosicchè i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio, ripresi nel conto dell'esercizio 1856, sommano a L. 17,560,509 51.

TITOLO II.

Spese.

(Meno quelle per la spedizione militare d'Oriente)

Art. 3. L'ammontare delle spese ordinarie e di quelle straordinarie state autorizzate da leggi e coll'art. 13 della presente, sia per il servizio dell'anno 1855, che per quello dei residui passivi degli anni precedenti è stabilito in conformità delle tabelle *a*, *b*, *c*, annesse al presente, e del sovracitato conto generale del Ministro di Finanze a L. 197,533,798 20.

Art. 4. Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dell'esercizio 1855, risultanti dal detto conto, sono stabilite nella somma di L. 144,264,156 61

Le simili per gli anni precedenti » 46,636,759 03

Totale delle spese accertate L. 190,900,915 64

Cioè:

Per pagamenti eseguiti durante detto esercizio come dalle tabelle *d*, *e*, sì per il conto 1855, che per i precedenti L. 141,594,063 08

Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio suddetto (tavola *b*) » 49,306,852 56

Art. 5. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate, non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1855, e non comprese nei seguenti articoli 6, 7 e 8, rilevanti a L. 6,632,832 56, cioè:

Relative al 1855 L. 5,738,073 86

Spese degli anni precedenti » 894,808 70

Art. 6. I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1855, rilevanti, come dalla tavola *f*, a L. 193,339 01, saranno portati a scaricamento nel conto speciale del Tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dell'art. 39 della legge 23 marzo 1853.

Art. 7. I crediti conservati ed accertati per ispese in corso d'esecuzione dell'esercizio 1855, trasportati all'esercizio 1856, conformemente al disposto dell'articolo 42 della succitata legge, sono stabiliti in lire 43,203,166 22 (tavola *h*).

Art. 8. Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1855 per ispese straordinarie eseguibili in più anni, state trasportate nell'esercizio 1856, giusta il disposto dall'art. 43 della precitata legge, sono stabilite in lire 5,910,327 33.

Art. 9. I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1854, trasportati nel conto speciale del Tesoro del 1855, sono accertati in L. 849,124 51, cioè:

Mandati pagati nell'anno 1855 L. 773,278 39

Mandati restanti a pagare il 1.o gennaio 1856 » 75,846 12

(*a*) *Comprese L. 25,011,356 13, prodotto della 1.a e 2.a rata del prestito inglese di due milioni di lire sterline autorizzato con legge 8 marzo 1855.*

(*b*) *Comprese L. 7,608 trapassate sui sommari demaniali di quarta categoria, cioè di non probabile esazione.*

TITOLO III.

Passività diverse dello Stato.

Art. 10. L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili da pagarsi dal Debito pubblico, vigenti al 1.o gennaio 1856, è accertato nella somma di lire 52,533,366 19.

I pagamenti fatti durante il 1855 sia per iscadenza d'interessi, che per l'estinzione, commissione e aggio sulla lira sterlina ascesero a L. 32,446,415 30.

Art. 11. L'importo del debito galleggiante dello Stato per buoni del Tesoro in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1855, risulta della somma di L. 5,047,359.

TITOLO IV.

Situazione finanziaria.

Art. 12. La situazione finanziera al chiudimento dell'esercizio 1855 rimane stabilita come segue:

	Attivo	Passivo
Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1855 L.	17,409,022 06	
Deficit di contabili e crediti della tesoreria generale trapassati sui sommari demaniali di quarta categoria »	40,053 83	
Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dello esercizio 1855, comprese lire 7,608 66 trapassate sui sommari demaniali di 4.a categoria »	17,560,509 51	
Somme per ispese in corso d'esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1855 trasportate all' esercizio 1856 (art. 42 della legge 23 marzo 1853) »		43,203,166 22
Somme per spese straordinarie eseguibili in più anni trasportate all'esercizio 1856 (art. 43 della legge 23 marzo 1853) »		5,910,327 33
Mandati restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1855, cioè:		
Mandati dello esercizio 1855 L. 193,339 01		
Mand.i dello eserciz. 1854 » 66,262 80		
Mand.i degli esercizi 1853 e retro » 9,583 32		
Totale L. 269,205 13		269,205 13
Debiti di cassa al chiudimento dello esercizio 1855 »		16,693,507 62
Totale L.	35,009,585 40	66,076,206 30
Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1855	L. 31,066,620 90	

TITOLO V.

Convalidazione di atti governativi di finanza.

Ministero delle Finanze (Cat. 20, Bilancio passivo).

Art. 13. È approvata la maggiore spesa di L. 871 mila 818 90, occorsa nel 1855 per pagamento d'interessi dei Buoni del Tesoro.

Ministero dei Lavori Pubblici (Cat. 18).

È autorizzato l'annullamento di credito di 7,500 lire su questa categoria, in parziale compenso di maggiore spesa approvata colla legge 26 aprile 1856.

Ministero di Guerra.

Sono convalidate le spese state fatte nell'anno 1853 e retro, senza le formalità prescritte dalle vigenti leggi, per compra di cereali e altre materie per la fabbricazione, col metodo ad economia, di pane da munizione, intrapresa in via d'esperimento.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 23 novembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

(*V. le Tavole negli Atti della Camera dei Deputati*, 11 luglio 1863, nn. 130, 131, pag. 485 a 488).

Il Num. MCCCCXXIII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto del dì 11 ottobre 1863, n. 914 (*parte supplementare*);

Veduto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Siracusa del dì 3 ottobre 1864;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso in adunanza del dì 4 novembre 1864;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio e d'arti di Siracusa è autorizzata ad aggiungere ad ognuna delle sei categorie dei contribuenti camerali, suddivise in cinque classi, una sesta classe tassabile con una quota minima che sarà:

di lire quindici per la sesta classe della prima categoria;

di lire due per la sesta classe della seconda categoria;

di lire due per la sesta classe della terza categoria;

di lire cinque per la sesta classe della quarta categoria;

di lire due per la sesta classe della quinta categoria;

di lire una per la sesta classe della sesta categoria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 novembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

Il N. MCCCCXXVI della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione adottata li 30 agosto 1864 dall'assemblea generale della Società anonima *Banco di sconto e sete* in Torino;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In conformità della summentovata deliberazione della Società anonima *Banco di sconto e sete* in Torino, sono approvate le seguenti variazioni ai suoi statuti:

A All'articolo 12 si aggiungerà: « *La Società potrà anche fare operazioni relative a costruzioni agricole, industriali e di pubblica utilità, assumerne e cederne gli appalti e gli esercizi, ed altresì acquistare immobili, cederli e realizzarli*; »

B Invece dell'avviso stragiudiciale di almeno cinque giorni, contemplato all'art. 2 del Reale Decreto 2 settembre 1863, da darsi ai deponenti prima della vendita degli oggetti depositati, è stabilita « *una dilazione di quindici giorni dopo detta scadenza.* »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 novembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

S. M. sopra proposta del Ministro dell'Interno ha fatto le seguenti disposizioni nel personale della carriera superiore amministrativa:

Con R. Decreto firmato in udienza delli 20 scorso novembre Giovanni Intrigila, consigliere presso la prefettura della Provincia di Noto, fu traslocato nella stessa qualità presso quella della Provincia di Caltanissetta.

Con altro Decreto firmato nella udienza suddetta l'avvocato Giacinto Quaglia, consigliere presso la prefettura della Provincia di Caltanissetta, fu traslocato nella stessa qualità presso quella della Provincia di Noto.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 6 *Dicembre*.

MINISTERO DELLA MARINA.

(*Servizio della Marina mercantile*)

Negli esami degli aspiranti ai gradi della Marineria mercantile italiana, che ebbero luogo nel terzo trimestre del volgente anno nelle città di Ancona, Genova, Napoli e Palermo, vennero dichiarati abili a comandare bastimenti nazionali gli individui dei quali seguono i nomi, cioè:

Capitani di prima classe (lungo corso)

Bisso Giacomo da Recco.
Olivari Giovanni da Recco.
D'Aste Carlo da Camogli.
Schiaffino Gio. Battista da Camogli.
Costa Luigi da Genova.
Piendibene Gio. Battista da Genova.
Martino Giovanni da Diano.
Morteo Emanuele da Alassio.
Calvo Davide da Cervo.
Accame Giuseppe da Loano.
Accame Pietro da Pietra.
Cristiani Gio. Battista da Sestri Levante.

Capitani di seconda classe (grande cabotaggio)

Razzeto Ettore da Portoferraio.
Olcese Bartolomeo da Camogli.
Costa Giuseppe da Camogli.
Delfino Bartolomeo da Arenzano.
Boero Ignazio dalla Foce.
Lenzino Giovanni da Sori.
Valtorta Luigi da Milano.
Razeto Emanuele da Camogli.
Maggiolo Emanuele da Camogli.
Casella Giuseppe da Quinto.
Olivari Gaetano da Camogli.
Seghezza Felice dalla Foce.
Merello Emanuele da Quinto.
Olcese Bartolomeo da Camogli.
Cabuara Antonio da Pegli.
Peragallo Biagio da Camogli.
Fabiani Gio. Battista da Genova.
Costigliolo Prospero da Nervi.
Aquarone Gio. Battista da Portomaurizio.
Sessarego Paolo dalla Foce.
Leonardi Giuseppe da Marciana.
Carpena Agostino da Fezzano.
Faggioni Giacinto da Fezzano.
Salomone Gio. Battista da Savona.
Bajetto Gio. Battista da Loano.
Bonorino Giovanni da Pietra.
Bollo Simone da Moneglia.
Bosano Giacomo da Camogli.
Pastorino Giacomo da Camogli.
Fabbretti Carlo Alfonso da Ancona.

Padroni di prima classe (piccolo cabotaggio)

Patalosi Giuseppe da Rimini.
Rognini Domenico da Sinigaglia.
Serra Vincenzo da Trapani.
Benza Carlo da S. Remo.
Viale Antonio da Ventimiglia.
Rambaldi Domenico da S. Remo.
Bongiovanni Giacomo da S. Remo.

Padroni di seconda classe (costa limitata

Gaiolini Arcangelo da Sinigaglia.
Marinucci Giuseppe da Vasto.
Di Ciulio Vito da S. Vito Chietino.
Bellamia Antonio da S. Vito Chietino.
Primavera Carmine da S. Vito Chietino.
Mondaini Antonio da Pesaro.
Greco Nicola da Porto S. Giorgio.
Cavaliere Vincenzo da Ortona.
Denegri Giuseppe da Oneglia.
Zino Gio. Battista da Savona.
Domenici Lorenzo da Viareggio.
Belluomini Francesco da Viareggio.
Forte Francesco da Chiavari.
Domenici Raffaello da Viareggio.
Schiano di Tagliacuollo Porfirio da Procida.
Pisani Raffaele da Casamicciola.
Jacono Giovanni da Serena Fontana.
Majese Giuseppe da Procida.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione Generale del Tesoro.

Essendosi smarrite le quitanze rilasciate dalle Tesorerie infra descritte, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi giorni trenta da questa pubblicazione senza che siasi fatta opposizione al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, si provvederà al rilascio d'un duplicato delle medesime.

Descrizione delle quitanze.

Quitanza n. 215, rilasciata dalla tesoreria di Fermo in data 20 dicembre 1861, per la somma di L. 14888 24, esercizio 1861, per il versamento operato dal teso-

riere di Fermo a favore del tesoriere centrale per trapasso fondo dall'esercizio 1860 al 1861.

Quitanze n. 1773 e 1789, rilasciate dalla tesoreria di Novara, la prima in data 4 gennaio 1864, la seconda in data 7 detto, la prima per la somma di L. 18726 17; la seconda per la somma di L. 786 75, esercizio 1863, per il versamento operato dal sig. Giuseppe Gonella, cassiere della ferrovia, in conto entrate del Ministero dei Lavori Pubblici.

Torino, 1 dicembre 1864.

Pel direttore capo della 5.a Divisione
C. Gallina capo di Sezione.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
(Legge 4 gennaio 1863)
Divisione centrale - Sezione 3.a
Scorporo dei beni ademprivili del Comune di Domus de Maria.

Avviso.

Si fa noto che il signor Prefetto della provincia di Cagliari con Decreto in data delli 11 novembre 1864 dichiarò esecutorio il reparto in due lotti dei terreni ademprivili del Comune di Domus de Maria, e che per effetto di tale Decreto è passato in piena proprietà alla Compagnia R. delle Ferrovie Sarde il lotto segnato colla lettera A, sul piano regolare e sopra gli altri atti relativi al reparto.

Quale lotto:

È situato nelle regioni Sebera, Is lassinus, Issai, S'aulesu, Alineddus, Sa scaledda, Perda mulas, Marronadoris, Sa murta, Sa suergu mannu, Mucelli, Is molentis, Monte sa Mariana, Monte Maria, Sisinni (putzu, Su scansadroxiu, Billoi putzu, Medau de grabieli, Larixeddas, Axina bianca, Perd'alba, Perda sterria, Pala siu;

È composto di boschi d'elci d'alto fusto misti con filiree, ginepri e scope arboree, di pascoli cespugliati di corbezzoli e lentischi, di pascoli nudi e di aratorii o terreni seminativi, aventi assieme la superficie di ettari 2808, 62, 00.

Confina:

A tramontana, coi terreni ademprivili del Comune di Teulada per mezzo delle linee rette determinate dai capisaldi Forru issai, P. is lassinus, Ischina Sebera, P. Sebera;

A levante, coi terreni ademprivili del Comune di Dula per mezzo delle linee rette determinate dai capisaldi P. Sebera, Medadeddu, P. Medau, P. Muledda, P. Launargiu, Perdalba, Perdas biancas, S'auraxeddu, coi terreni ademprivili del Comune di Domus de Maria per mezzo della retta determinata dai capisaldi Argolo coronellu, S'ega sa rocca, coi terreni di privata spettanza del Comune di Domus de Maria per mezzo delle rette determinate dai capisaldi S'ega sa rocca, S'ega manna, Monte ollioni, Sa scaledda, per tratto del rio detto di Chia per mezzo delle rette determinate dai capisaldi posti a Costa sa figu, Sa meliana, Medau becciu, Sisinneddu putzu, P. cassadoris, Sa murta bianca, Su corriadroxiu, P. Gorilla;

A mezzogiorno, coi terreni ademprivili del salto di Malfatano, giurisdizione del Comune di Teulada, per mezzo delle rette determinate dai capisaldi posti a P. Gorilla Larixeddas, Costa Billoi putzu, Niu e crobu;

A ponente, coi terreni ademprivili del Comune di Teulada, per mezzo delle linee rette determinate dai capisaldi, Ni e crobu, Arcu de N.i e mesu, P. corti stadi, P. Medau de grabieli, Monte Maria, Sedda fidelis, P. Cassadoris, N.i Zippiri, N.i sa perdaia, Monte antosu, Cresia aronne, Monte perdosu, Argiola peppi cara, P. peppi cara, P. Chia, Costa Issai.

Il Direttore tecnico
Achille Aprosio.
V.: Il Direttore della Divisione centrale
Biagio Caranti.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
(Legge 4 gennaio 1863).
Divisione centrale - Sezione 3.a
Scorporo dei terreni ademprivili del salto di Malfatano di giurisdizione del Comune di Teulada.

Avviso.

Si fa noto che il signor Prefetto della provincia di Cagliari con Decreto in data dell'11 novembre 1864 dichiarò esecutorio il reparto in due lotti dei terreni ademprivili del salto di Malfatano posti nella giurisdizione del Comune di Teulada; e che per effetto di tale Decreto è passato in piena proprietà alla Compagnia Reale delle Ferovie Sarde il lotto segnato colla lettera A sul piano regolare e sopra gli altri relativi al riparto.

Quale lotto:

È situato nelle regioni: Cala Crabittus, Ladonaria, Gartilleri, Funtana nova, Paderi, Malfetanu Mannu, Gisimio, Acca, Medadeddu;

È composto di pascoli nudi, di aratorii o terreni seminativi aventi assieme la superficie di ettari 560, 54, 57.

Confina:

A tramontana, coi terreni ademprivili del Comune di Teulada per mezzo delle linee rette determinate dai capisaldi posti nell'Arcu de Malfetanu, Nuraxi Sisimio Acca, Punta Crobu; coi terreni egualmente ademprivili del Comune di Domus de Maria per mezzo della linea retta determinata dai capisaldi posti sulle punte dette P. Crobu, Larixedda;

A levante coi terreni ademprivili del salto di Malfatano lotto *B*, per mezzo dei punti determinati dai capisaldi posti sulla punta Larixedda, Serra de is ollastus, Canali de s'acqua ferru, coi terreni di privata spettanza posti nel salto stesso di Malfatano, per mezzo delle linee rette determinate dai capisaldi posti nei punti Sedda is luas, Sedda is fas, Funtana nova, Figu morisca S'ecca su ludu Arrubiu, Antoni Pinna, Punta Susensu;

A mezzogiorno coi terreni di privata spettanza posti nel salto di Malfatano per mezzo delle rette determinate dai capisaldi posti nei punti detti Canali s'acqua ferru, Sa Terra Nova, Sedda Pirastrus, Sedda is luas e col mare Mediterraneo;

A ponente coi terreni ademprivili del salto di Piscini di giurisdizione del Comune di Domus de Maria, per mezzo delle rette determinate dai capisaldi posti nelle punte Su Sensu, Su Zinniberi, Acqua Riu, S'artilleri, Gutturu Trottu, P. sa Cruxi, M. Is Crabus, Arcu de Malfatanu.

Il Direttore tecnico
Achille Aprosio.
Visto: il Direttore della Divisione centrale
Biagio Caranti.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
(Legge 4 gennaio 1863)
Divisione centrale — Sezione 3.a
Scorporo dei beni ademprivili del Comune di Capoterra.

Avviso.

Si fa noto che il sig. Prefetto della provincia di Cagliari con Decreto dell'11 novembre 1864 dichiarò esecutorio il reparto in due lotti dei terreni ademprivili del Comune di Capoterra; e che per effetto di tale Decreto è passato in piena proprietà della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde il lotto segnato colla lettera *B* sul piano regolare e sopra gli altri atti relativi al reparto.

Quale lotto:

È situato nelle regioni Is Bruncus, Sa Serra de sa menta, Marcu Piu, Sa Pinnetta de Su Siunieso, Is Lacchittus, Canalis Strintus de su Casteddu, Mustaddinis, Is Tintionis, Serra de Cosimu, S'ollioni Conciadoris, Turneris, Su Scandalu, Sa pala niedda, Matteu Pisanu, Su tiriargiu mannu, Sedda Spinarba, Cuassoli mannu, Cuassoleddu, Su Mortazzu, Serra Perdosa, Tiriargeddu, Su cadalettu, Medau de is pinnas, Omu de is abis, S'arrideli, Is cortis de Basili podda, Is Cioffus, Idda Mora Marcis.

È composto di boschi d'elci d'alto fusto, misti con filiree, corbezzoli, ginepri e scope arboree, di boschi cedui, di lentischi, corbezzoli e scope arboree, di pascoli cespugliati con cisti e lentischi e di pascoli nudi, aventi assieme la superficie complessiva di ett. 1310, 07, 60;

Confina:

A tramontana coi terreni ademprivili del Comune di Capoterra, lotto *A*, per mezzo delle rette determinate dai capisaldi posti a Punta Cappeddu, Serra su moddisargiu, Arcu su Suergiu, e per mezzo dell'andamento della strada detta di S. Barbara;

A levante coi terreni ademprivili del Comune di Capoterra, lotto *A*, e per mezzo delle rette determinate dai capisaldi Conca arrubia, Serra S'acqua frisca, Punta Sa stoja, Serra sa menta, Arcu sa menta, Serra Marcu Piu, Monte Ladu, Su casteddu, Serra de Cosimu, Guardia de is Lachittus, coi terreni di privata spettanza del Comune di Capoterra per mezzo delle linee rette determinate dai capisaldi Is Lachittus, Arcu de sa farzia, Punta sa pala medda, Punta Matteu Pisanu, Serra sa Craba, Sedda sa Spinarba, Punta Planedda;

A mezzogiorno coi terreni ademprivili del Comune di Sarrok per mezzo delle rette determinate dai capisaldi Punta Planedda su Cuasseli mannu, Serra perdosa, Riu Giliadas, Arcu Anteni Sanna, Arcu is Ollastus, Riu Bedda moras, Puntas de su fenu trainu, Montarbu,

A ponente coi terreni ademprivili del Comune di Capoterra, lotto *A*, e per mezzo delle linee rette determinate dai capisaldi Montarbu, Su Tintionargiu mannu, Punta Cappeddu, Arcu su Suergiu Conciadori, Punta Tourneris, Arcu S'ollioni, Planedda de S. Barbara, Arcu de su padenti.

Il Direttore tecnico
Achille Aprosio.
V.: Il Direttore della Divisione centrale
Biagio Caranti.

R. SCUOLA SUPERIORE DI MEDICINA VETERINARIA DI TORINO.

Alunni inscritti per l'anno scolastico 1864-65:

Al corso di perfezionamento	N. 2
Al 4° anno di corso	» 14
Al 3° id.	» 14
Al 2° id.	» 14
Al 1° id.	» 25
Uditori	» 5
Totale	N. 74

ESTERO

Polonia. — *Ucase imperiale relativo ai conventi cattolici del Regno di Polonia.*

Noi Alessandro II, per grazia di Dio Imperatore ed Autocrate di tutte le Russie, Re di Polonia, Granduca di Finlandia, ecc.

Conservando le tradizioni dei nostri augusti antenati e seguendo l'impulso sincero del nostro cuore abbiamo sempre protetto i diritti legittimi e l'inviolabilità delle religioni professate dai fedeli nostri sudditi. In questo noi eravamo guidati dalle regole immutabili di tolleranza che costituiscono una delle basi principali della legislazione del nostro paese e sono intimamente collegate colle tradizioni storiche della Chiesa ortodossa e della nazione russa. E così nel Reame di Polonia ove la maggioranza degli abitanti appartiene alla Chiesa cattolica romana, noi avevamo una cura speciale del benessere di questa Chiesa, conservandole tutte le sue istituzioni quali si erano spontaneamente formate nei tempi anteriori. Accordando nel 1861 e 1862 diversi privilegi e libertà agli abitanti del Regno, li abbiamo estesi del pari al clero cattolico romano, incaricando al tempo stesso un'amministrazione superiore speciale, composta di persone interamente devote alla Chiesa cattolica romana, di vegliare a'suoi bisogni.

La nostra tristezza fu quindi grande quando abbiamo veduto che davanti le ultime turbolenze del Regno una parte del clero cattolico romano non rimase fedele nè a'suoi doveri pastorali, nè a'suoi doveri di suddito. Persino i monaci, ponendo in oblio i precetti del Vangelo e i loro voti monastici liberamente pronunziati spingevano alla lotta sanguinosa, provocavano l'assassinio, profanavano le mura dei conventi ricevendovi sacrileghi giuri per la perpetrazione di misfatti ed alcuni entravano essi stessi nelle file dei ribelli e lordavano le loro mani col sangue d'innocenti vittime.

I tristi avvenimenti che scossero sino alle fondamenta l'esistenza religiosa e morale d'un popolo che la Provvidenza affidò alle nostre cure non poterono scemare la sollecitudine che abbiamo posta nel benessere della Chiesa cattolica romana e del suo clero nel Regno di Polonia. E con questo scopo abbiamo ordinato al Comitato organizzatore di redigere e presentarci un disegno proprio a guarentire la posizione materiale del clero cattolico romano secolare, a fine non solo di bilanciare i vantaggi che i suoi membri ottennero dai benefizi, ma ancora di migliorare sopratutto la condizione di quelli fra parroci i cui mezzi sono insufficienti per causa della pochezza od incertezza delle loro rendite.

La dura sperienza dei giorni appena scorsi ci obbliga al tempo stesso a prendere efficaci provvedimenti per guarentire la società contro il rinnovamento di avvenimenti simili a quelli a cui, durante l'ultima insurrezione, partecipò la classe monastica del Regno. Noi ci siamo convinti dell'impossibilità di lasciare ancora i conventi nello stato eccezionale che conservarono sinora per una particolare condiscendenza del Governo, mentrechè nel più paesi cattolici romani d'Europa si presero già provvedimenti che sottomettono i religiosi all'amministrazione generale del clero, abolendo i conventi che non hanno il numero di religiosi stabilito dai regolamenti canonici, o che dimostrarono una tendenza nocevole, e trasmettono allo Stato l'amministrazione dei beni dei conventi la cui cura allontana il clero dalla sua missione diretta. Avendo avverato che l'applicazione di queste provvisioni è egualmente necessaria nel Regno di Polonia per restituire nei conventi cattolici romani l'ordine turbato, abbiamo ordinato di istituire a Varsavia una Giunta speciale pei conventi, composta di persone nominate in parte da noi e in parte dal nostro luogotenente. Questa Giunta esaminò accuratamente la quistione, cioè quali conventi debbano essere aboliti come non aventi il numero voluto dei membri e al tempo stesso fece un'inchiesta sulla partecipazione di certi conventi all'ultima insurrezione.

Dopo aver esaminata la relazione di questa Giunta, che ci fu presentata dal nostro luogotenente nel Regno, e udite le sue conclusioni a questo oggetto abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. I conventi cattolici di uomini e di donne nel Regno che non hanno il numero di membri stabilito dalle regole canoniche, segnatamente quelli che non hanno un numero permanente di otto religiosi o religiose, sono immediatamente licenziati come non aventi mezzi bastanti per la conservazione dell'ordine e della disciplina monastica.

Art. 2. Saranno inoltre immediatamente chiusi tutti i conventi cattolici del Regno di cui si chiarì in modo evidente e provato la partecipazione agli atti di ribellione contro il Governo,

Art. 3. Disposizioni particolari annesse al presente indicano i mezzi di avverare il numero dei membri dei conventi specificati all'art. 1, e così i casi di soppressione dei conventi indicati all'art. 2.

Art. 4. I religiosi appartenenti ai conventi licenziati o soppressi avranno la scelta o di continuare la vita monastica secondo le regole del loro ordine nei conventi del Regno che sono conservati e che riceveranno allora dal Governo un aumento proporzionale di sussidi; oppure di ritirarsi per sempre all'estero col godimento di una pensione annua e delle spese di viaggio.

Art. 5. Sono esclusi dal favore indicato all'art. 4 i religiosi che saranno riconosciuti colpevoli di crimini o di partecipazione agli atti dell'insurrezione. Relativamente a queste persone si procederà giusta le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti esistenti.

Art. 6. I novizi e le altre persone che fanno parte dei conventi licenziati o soppressi, ma non hanno ancora pronunziato voti, hanno facoltà di abbandonar i conventi e scegliersi altro modo di esistenza. Nel caso che queste persone manifestino il desiderio di continuare in altro convento la professione di novizio, saranno ripartite negli altri conventi, ma senzachè questi ricevano perciò un aumento di sussidio.

Art. 7. Le autorità sono tenute a prendere i provvedimenti che dipendono da loro affinchè il servizio divino non si discontinui nelle chiese appartenenti ai conventi licenziati e soppressi.

Art. 8. Le chiese ond'è questione nel precedente articolo saranno dotate ed ordinate giusta le disposizioni dei §§ 16, 22 del regolamento annesso al presente e passeranno sotto la dipendenza dell'autorità diocesana.

Art. 9. Le chiese appartenenti ai conventi licenziati o soppressi e che avevano le loro parrocchie rimarranno, dopo il licenziamento o soppressione dei loro conventi, chiese parrocchiali.

Art. 10. Le scuole primarie che esistevano presso questi conventi dovranno essere mantenute in avvenire e continueranno ad occupare le fabbriche dei conventi. Se in seguito vi fosse necessità di dare a quelle fabbriche altra destinazione lo Stato s'incaricherebbe di trovare altro sito per le sue scuole ed a sue spese.

Art. 11. Tutte le scuole primarie dei conventi passano incontanenti sotto l'amministrazione della Giunta d'istruzione pubblica. La direzione di queste scuole, l'insegnamento che vi si dà e la scelta dei professori si faranno giusta le disposizioni dell'ucase del 30 di agosto (11 settembre) di quest'anno sulle scuole primarie e la creazione delle direzioni scolastiche.

Art 12. I seminari annessi alle congregazioni degli ordini dei missionari a Varsavia, Lublino, Wlozlaweck e Plotzk passano intieramente sotto la direzione dell'autorità diocesana.

Art. 13 Per dare maggiore unità all'insegnamento, gli ex seminari dei missionari devranno essere riuniti ai seminari delle diocesi, in seguito ad un accordo, a questo riguardo, della direzione dei culti coll'autorità diocesana. In siffatte riunioni dei seminari si metterà a loro disposizione, se sarà d'uopo, uno degli edifizi dei conventi licenziati o soppressi. Quanto alle somme che loro sono accordate, non subiranno in alcun caso veruna qualsiasi diminuzione.

Art. 14. Gli ospedali, gli ospizi, e gli altri stabilimenti di carità che appartengono ai conventi licenziati o soppressi passano, conforme alle leggi generali in un cogli edifizi ch'essi occupano, sotto l'amministrazione della Commissione degli affari interni e dei culti. Le somme necessarie pel loro mantenimento saranno fornite dal Tesoro del Regno sulle rendite dei beni dei conventi.

Art. 15. In seguito al licenziamento e alla soppressione dei conventi, conforme agli articoli 1 e 2 del presente ukase, tutti gli altri conventi cattolici romani del Regno, tanto d'uomini che di donne, sono divisi in due categorie: in conventi classati e conventi non classati. Questi ultimi saranno licenziati di mano in mano che il numero dei loro membri verrà a diminuire, vale a dire che il numero dei religiosi o religiose sarà minore di otto.

Art 16. Tutti i conventi del Regno, tanto i classati quanto i non classati, sono sottoposti all'autorità diocesana generale. La loro dipendenza qualunque dai provinciali e dai generali del loro ordine è annullata per mezzo del presente, e qualsiasi relazione con questi ultimi è interdetta: i capitoli monastici sono del pari aboliti. Regole speciali relative all'amministrazione dei conventi e alla nomina de' *visitatori* (ispettori) incaricati di vegliare al mantenimento dell'ordine e retto esercizio, saranno pubblicate ulteriormente.

Art. 17. Una Commissione speciale relativa ai monasteri è incaricata di presentare un progetto sulle somme strettamente necessarie per sopperire all'esistenza dei conventi, così classati come non classati, che rimangono conservati nel Regno, del pari che sulle regole giusta le quali l'autorità civile dovrà esercitare una sorveglianza sui conventi per tutto ciò che riguarda l'adempimento dei loro doveri verso lo Stato. Questi progetti, dopo essere stati esaminati dal Comitato organizzatore, saranno sottomessi alla nostra sanzione.

Art. 18. Ad oggetto di obbligare il clero monastico ad una via conforme ai proprii doveri e al suo carattere religioso, e di garantire in un modo durevole ed uniforme l'esistenza dei conventi cattolici conservati nel Regno, pei bisogni altresì del clero cattolico romano, conforme all'art. 21 del presente ukase, tutti i beni immobili appartenenti ai conventi d'uomini e donne, tanto licenziati e soppressi quanto conservati in qualità di classati e non classati, come pure tutti i capitali loro appartenenti, passano al tesoro pubblico sulle basi analoghe a quelle che furono stabilite nel 1818-1822.

Art. 19. Tutti i beni summenzionati passano, giusta le regole annesse al presente ukase, sotto la direzione piena ed intera della Commissione delle finanze, ad eccezione soltanto degli edifizi riservati ai conventi e alle chiese dei conventi divenute chiese parrocchiali, principali o secondarie, come pure delle case, edifizi, terre, ecc., che essendo riconosciute indispensabili agli ospedali, ospizi ed altre istituzioni di carità, dovranno far parte dell'amministrazione della Commissione dell'interno e dei culti, ovvero passare alla direzione della Commissione dell'istruzione pubblica.

Art. 20. Una Commissione speciale dei conventi che chiamerà a sè membri della Commissione delle finanze e delle altre amministrazioni secondo la necessità della loro partecipazione, esaminerà in un modo circostanziato qual parte degli ex-edifizi monastici ed altri beni immobili che divengono un appannaggio delle istituzioni di carità od altre amministrazioni pubbliche dovrà passare sotto la direzione delle Commissioni degli affari interni e dei culti o dell'istruzione pubblica e qual parte sarà rimessa all'amministrazione della Commissione delle finanze.

Art. 21. Le rendite de' beni mobili e immobili che hanno appartenuto finora ai conventi e che passano ora sotto la direzione della Commissione delle finanze, in seguito alla defalcazione del 10 0/0 al massimo di quelle rendite per le spese d'amministrazione, passano nel tesoro del Regno, ma dovranno essere consacrate esclusivamente ai bisogni seguenti:

a) Al mantenimento dei conventi conservati conforme all'art. 17;

b) Alle pensioni, sussidi e spese di viaggio dei religiosi e religiose dei conventi licenziati;

c) Alla continuazione regolare e permanente del servizio divino nelle chiese di quei conventi;

d) Al mantenimento dei diversi stabilimenti di istruzione pubblica e di carità annessi a quei conventi;

e) All'assistenza dei membri necessitosi del clero che si sono particolarmente distinti con servigi resi alla Chiesa o allo Stato, e in generale al miglioramento della condizione del clero parrocchiale cattolico romano;

f) All'appoggio e allo sviluppo dell'istruzione pubblica, e soprattutto delle scuole primarie.

Art 22. La Commissione d'ammortizzazione dei debiti del Regno è incaricata di vegliare a che le rendite specificate all'art. 21 non siano impiegate ad altri oggetti che a quelli indicati dal presente ukase e dalle regole annesse, e di presentare tutti gli anni a questo uopo un resoconto al Consiglio d'amministrazione con un' indicazione particolareggiata delle spese realmente fatte. A quest'uopo la Commissione d'ammortizzazione sceglierà parecchi membri del clero cattolico romano, giusta indicazioni speciali che saranno stabilite a questo riguardo.

Art. 23. Le disposizioni del presente ukase si applicano a tutte le comunità cattoliche romane, le congregazioni, collegi di preti ed altre istituzioni di questa fatta.

Art. 24. Tutte le antiche disposizioni contrarie o incompatibili col presente ukase e colle regole annesse saranno abolite.

Art. 25. Il nostro luogotenente nel Regno è incaricato di mettere immediatamente in esecuzione il presente ukase e le regole annesse Il Comitato d'organizzazione è autorizzato a decidere sulle difficoltà che possono presentarsi riguardo alla esecuzione di queste disposizioni e di sviluppare il presente per mezzo d'istruzioni speciali.

Art. 26. Il presente ukase, come pure le regole annesse, devono essere inseriti immediatamente nel *Giornale delle leggi.*

Dato a Tsarskoè-Selo, il 27 ottobre (8 novembre) 1864).

Firmato: Alessandro.

FATTI DIVERSI

Societa' torinese delle case operaie. — L'assemblea generale della Società stabilita dal titolo quarto dello Statuto (art. 38 in 15) è convocata per la sera del giorno 22 corrente.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Rendiconto finanziario;
2. Modificazioni allo Statuto;
3. Surrogazione di consiglieri cessanti, e nomina di nuovi;
4. Proposte del Consiglio d'amministrazione;
5. Emissione di obbligazioni.

La seduta è fissata alle ore 8 di sera nel locale della Società *L'Amor Fraterno* (via della Provvidenza, n. 33).

Il deposito dei titoli, a norma dell'art. 40 dello Statuto, si può effettuare nello stesso locale nella sera precedente.

CIRCOLO DEGLI IMPIEGATI. — Il Comitato di direzione, di concerto con gli altri comitati di contabilità e d'ammissione, ha deliberato di convocare in adunanza generale straordinaria tutti i soci.

L'adunanza ha luogo mercoledì 14 corrente, alle ore 7 di sera, nel locale del Circolo, via Bogino, n. 23, piano primo.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — Il fascicolo di novembre della *Rivista contemporanea* contiene articoli di Eusebio Reali, V. Rossi, A. Zanolini, F. Selmi, N. Tommaseo, ecc.

— Il fascicolo XI della *Rivista dei Comuni italiani* contiene fra altri una lettera del deputato Martinelli al deputato Bon-Compagni intorno alle più necessarie riforme amministrative nella presente condizione d'Italia e un articolo del senatore conte Arrivabene sulla legge che abolì nel Belgio il dazio comunale di consumo detto *octroi*.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 7 DICEMBRE 1864

Questa mattina S. M. il Re ha presieduto al Consiglio dei Ministri.

Il Ministro delle Finanze ha disposto che la Direzione generale del Tesoro, quando ne abbia domanda, autorizzi anche la Tesoreria centrale del Regno al ricevimento delle somme che le Comunità o le Provincie intendano di anticipare in conto o a saldo delle quote della tassa fondiaria 1865 non soddisfatte dai contribuenti.

Il Ministro stesso farà poi conoscere alle competenti Prefetture le somme che sono state versate per questo titolo.

Comuni che deliberarono d'assumere l'anticipazione dell'imposta fondiaria 1865 per conto dei loro amministrati.

(Vedi numeri precedenti).

Agnadello, Agliano, Bene Vagienna, Buglio, Benna, Barrea, Brovida, Biestro, Brugnato, Beverino (per lire 1509 65), Caspoggio, Caretto, Cengio, Cosseria (1), Carasco (1), Ceriale, Camo, Cartignano, Gava Manara, Ceresetto, Canelli, Castel de' Ratti, Casaleggio Boiro, Chiavazza, Cascine S. Giacomo (2), Colorina, Calice Ligure, Dazio, Dusino, Fusine, Faedo, Foce, Ferrera Erbognone (pei possidenti di allibramento inferiore a scudi mille), Fiumalbo, Fonano, Genzone, Grognardo, Ghiffa, Gajole, Lisio, Lioni, Mello, Mulazzo Pontremoli, Maissana, Masone, Montù Beccaria, Mezzano Rottorone, Merana, Monastero, Montaldeo, Miagliano (1), Moncrivello (2), Murlo, Massa e Cozzile, Novate Mezzola, Onzo, Odolengo piccolo, Ornavasso, Piantedo, Pallare, Portalbera, Pecetto di Valenza, Ponte Stura, Penango, Premeno, Pistolera (1), Ricengo, Roccavignole, Rapallo (1), Rivarone, Romianca, Rovegro, Spriana, Sefnio, S. Olcese, S. Stefano di Magra, Savignone, S. Pietro Monterosso, Somma, S. Marzanotto, Spigno Monferrato, Silvano d'Orba, Suna, Santino, S. Marzano di S. Giuseppe, Traona, Tirano, Torre (Sondrio), Villa di Chiavenna, Val Masino, Vendone, Vernazza (per lire 1500), Valfenera, Vignone, Vigliano (1), Vellego, Trino (per quote inferiori a lire 500), Testico.

(1) Con rinuncia al 6 0[0.

(2) Per quote insoddisfatte al 15 dicembre.

I Sindaci di Terzo, Mollare, S. Ilario Ligure, Zoppello (1) e il consigliere comunale sig. Navacce di Saglio assunsero di anticipare in proprio l'imposta fondiaria assegnata ai rispettivi Comuni.

Il parroco di Carpe, Girolamo Calzamiglia, offrì di pagare in proprio l'anticipazione dell'imposta fondiaria assegnata al Comune con rinuncia al 6 0[0 a favore dello Stato e dei morosi.

Il Municipio di Giussago accettò l'offerta Melloni che s'incaricò dell'anticipazione pei contribuenti che non possano pagare.

(1) Pei contribuenti che non pagheranno, con rinuncia alla sopratassa del 6 0[0.

Il Senato nella sua tornata di ieri ha proseguito nella discussione generale del disegno di legge pel trasferimento della Capitale del Regno a Firenze, alla quale hanno preso parte a sostegno del progetto i senatori Cialdini e Moscuzza ed il Ministro d'Agricoltura e Commercio ed in senso contrario alla legge i senatori Pallavicini-Trivulzio Di Revel e Sappa.

La Camera dei deputati nella tornata di ieri continuò la discussione dello schema di legge riguardante l'unificazione dell'imposta sopra i fabbricati, alla quale presero parte i deputati Lualdi, Bellino-Bellini, Agostino Plutino, Possenti, Polsinelli, Minervini, Capone, Cavallini, Brunet, Bertea, Allievi, Ferraris, Casaretto, Castellano, il Ministro delle Finanze e il relatore. Ne vennero approvati altri cinque articoli.

In sul finire della tornata il Ministro delle Finanze presentò un disegno di legge per accordare al Governo l'esercizio provvisorio dei bilanci attivo e passivo del 1865 durante il primo trimestre.

DIARIO

Il decreto dell'Imperatore Alessandro per la soppressione dei monasteri polacchi che mancassero del numero canonico dei membri o avessero preso parte alla recente insurrezione del Regno venne posto in esecuzione la notte del 27 al 28 novembre. Riferiamo più sopra il testo di quel decreto secondo il giornale officiale di Varsavia. Solo notiamo qui che se i telegrammi furono esatti trascurarono però di accennarne molte disposizioni importanti. Così per esempio passarono sopra a quell'articolo che fa due categorie dei conventi lasciati sussistere e che delle due categorie una andrà col tempo ad estinguersi. Tacquero pure di quell'altro articolo che sottraendo i monasteri all'autorità dei provinciali e dei generali li sottopone all'autorità diocesana generale, e di quello che fa passare al tesoro tutti i beni immobili e tutti i capitali di qualsivoglia monastero soppresso o conservato. Un altro articolo finalmente applica le disposizioni di questo ucase a tutte le comunità cattoliche romane, a tutte le congregazioni, ai collegi di preti e ad altre simili istituzioni.

Il Gran Consiglio del Cantone Ticino menò a fine nella tornata del 3 la discussione del Codice scolastico senza incontrare grandi ostacoli. Solo che il deputato Gabuzzi ridestò la quistione di sostituire l'istruzione religiosa alla morale e l'altra d'incaricare i Municipii della provvista dei libri di premio; ma queste due proposte, come pure l'altra dello stesso deputato di stabilire che « i libri di premio non possano essere di quelli contenuti nell'Indice come condannati dalla Chiesa » furono con grande maggioranza rigettate dall'Assemblea.

Il codice scolastico ticinese ci conduce alla scuola di economia politica a Parigi. Il signor Batbie, titolare della nuova cattedra presso la scuola di diritto, ebbe nelle due lezioni che fece sin qui l'onore di una folla straordinaria trattavi dalla novità della cosa e dal nome del professore. Ma per mala ventura la sala non contiene che 600 ascoltatori e più di un migliaio rimase fuori. La prima volta la gioventù studiosa si contentò agli schiamazzi e la seconda commise qualche disordine che attirò la polizia e finì agli arresti. Il ministro Duruy, ristauratore di questa scuola, pensò di ovviare tali inconvenienti pubblicando un'ordinanza la quale dispone che il corso, finora facoltativo, di economia politica farà d'ora innanzi parte dell'insegnamento del terzo anno e che non sarà provvisoriamente ammesso al corso che colui il quale presenti una carta d'allievo del terzo o del quarto anno. In questa guisa, dice il ministro nel preambolo dell'ordinanza, si assicura successivamente a tutti gli allievi della detta scuola il beneficio regolare di questo insegnamento e si provvede nel tempo medesimo al mantenimento dell'ordine.

Un altro professore di università, ma in Ispagna, e direttore ad un tempo di un giornale neocattolico a Siviglia, pubblicava testè in capo al detto giornale questa professione di fede: « In Ispagna non si concepisce nè Dio nè Re nè religione nè Regina nè leggi nè scienza nè patria senza la professione della fede cattolica e dell'unità cattolica con potere assoluto, con autorità assoluta sui re, sopra i legislatori, sulla legge, sull'insegnamento, sui costumi e sulle credenze del popolo. »

L'annua pubblicazione della Bolla della Crociata si fece il 27 novembre a Madrid con istrano apparato secondo l'uso. È cosa nota che il compratore della Bolla acquista il dritto di far grassi i giorni magri della Chiesa. Quest'anno, avverte una corrispondenza, i prezzi della Bolla sono stati più alti che nel passato.

L'esito delle elezioni primarie per la Camera dei Principati Uniti è favorevole al governo del principe Cuza.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Vienna, 6 dicembre.

Camera dei Deputati. — Il ministero ha riconosciuto la necessità di procedere ad economie.

Furono adottati tutti i paragrafi dell'indirizzo, compreso il XVIII.

Madrid, 6 dicembre.

È scoppiato un incendio nella manifattura dei tabacchi.

Parigi, 6 dicembre.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0[0 (chiusura)	—	65 95
Id. Id. 4 1[2 0[0	—	94
Consolidati Inglesi	—	88 7/8
Consolidato italiano 5 0[0 contanti	—	65 20
Id. Id. Id. in liquidazione	—	65 50
(Valori diversi)		
Azioni del Credito mobiliare francese	—	921
Id. id. id. italiano	—	425
Id. id. id. spagnuolo	—	602
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	—	312
Id. id. Lombardo-Venete	—	511
Id. id. Austriache	—	446
Id. id. Romane	—	280
Obbligazioni	—	225

Parigi, 6 dicembre.

Si ha da Montevideo in data 31: Flores fu costretto ad allontanarsi da Montevideo dopo aver subito parecchie disfatte.

I ministri stranieri residenti a Montevideo hanno dichiarato che considererebbero un assalto come una violazione del diritto delle genti ed hanno ordinato ai capi delle loro stazioni navali d'impedire ogni attacco.

L'ammiraglio della flotta brasiliana notificò ai ministri esteri che era sua intenzione di esercitare il diritto di visita sulle navi delle diverse nazioni onde impedire il contrabbando di guerra. I ministri esteri protestarono contro questa pretesa.

Nuova York, 26 novembre.

Shermann si avanza contro Augusta e Macon devastando il paese e abbruciando le città.

Un proclama di Beauregard invita gli abitanti della Georgia a resistere ai Federali finchè egli venga in loro soccorso.

Vienna, 7 dicembre.

La Camera dei deputati ha adottato l'indirizzo, deliberò di presentarlo all'Imperatore per iscritto.

Nuova York, 26 novembre.

Fu tentato questa notte di appiccare il fuoco alla città di Nuova York simultaneamente sopra nove punti differenti. I danni recati sono poco considerevoli.

I Separatisti concentrano grandi forze a Petersburg.

I Federali hanno battuto il 14 a Bull's Gap i Separatisti, i quali vennero respinti fino a Fayetteville.

COMMISSIONE REALE

PER LA COLTIVAZIONE DEL COTONE IN ITALIA.

Bollettino del prezzo corrente dei cotoni sulle piazze straniere ed italiane.

Qualità		Prezzo corrente per ogni 100 chilogrammi da Lire	a Lire
Piazze straniere.			
Liverpool 2 dicembre.			
Sea Island	superiore	1469	1700
—	buona		
—	comune		
Upland	superiore		
—	buona	612	
—	comune	482	590
Mobile	superiore		
—	buona	619	
—	comune	482	597
New Orleans	superiore		
—	buona	619	
—	comune	482	608
Texas	superiore		
—	buona	626	
—	comune	482	604
Pernambuco e Paraiba	superiore	613	
—	buona	626	630
—	comune		597
Bahia e Macelo	superiore	619	
—	buona	597	608
—	comune		573
Maranham	superiore	634	
—	buona	629	643
—	comune		619
Egitto	superiore	663	689
—	buona	619	643
—	comune	436	551
Smirne e Grecia	superiore	460	507
—	buona	403	436
—	comune	322	350
Piazze italiane.			
Provincia di Genova.			
Piazza di Genova 2 dicembre.			
Biancavilla		550	560
Castellammare		560	580
Pachino		480	490
Mazzara		480	490
Calabria		460	480
Detto Nanchino		340	350
Puglia		530	540
Sciacca		460	470
Terranova		450	460
Provincia di Caserta.			
Dal 6 al 19 novembre.			
Piazza di Casamarciano.			
Siamese bianco con seme		114 87	
Piazza di Castello di Cisterna.			
Siamese bianco con seme		104	
Piazza di Cimitile.			
Siamese bianco con seme		89 25	
Provincia di Salerno.			
Dal 13 al 19 novembre.			
Piazza di Nocera Superiore.			
1.a qualità con seme		119	
Piazza di Nocera Inferiore.			
1.a qualità		447 44	
2.a qualità		265 56	
1.a qualità con seme		114 24	
2.a qualità con seme		66 61	
Piazza di Sarno.			
1.a qualità con seme		123 76	
2.a qualità id.		88 50	
3.a qualità id.		62 75	
Piazza di Pagani.			
1.a qualità		312 72	
2.a qualità		250	
1.a qualità con seme		114 24	
2.a qualità id.		100	
Provincia di Foggia.			
Piazza di Foggia 23 novembre.			
Siamese bianco		320	340
Provincia di Bari.			
Piazza di Bari 26 novembre.			
Siamese bianco		425	428
Cotoni color legno		423	
Provincia di Reggio-Calabro.			
Dal 6 al 19 novembre.			
Piazza di Reggio Calabro.			
Siamese bianco con seme		57	
Piazza di Gerace.			
Siamese bianco		400	
Piazza di Camini.			
Siamese bianco		265	
Piazza di Riace.			
Siamese bianco con seme		140	
Piazza di Bruzzano.			
Siamese bianco		300	
Piazza di Placanica.			
Siamese bianco con seme		150	
Piazza di Stignano.			
Siamese bianco		255	
Piazza di Caulonia.			
Siamese bianco		300	
Piazza di Roccella.			
Siamese bianco		238	
Piazza di Gioiosa.			
Siamese bianco		319	
Provincia di Catania.			
Dal 6 al 20 novembre.			
Piazza di Adernò.			
Siamese bianco		459	
Piazza di Belpasso.			
Siamese bianco		414	
Piazza di Grammichele.			
Siamese bianco con seme		84 57	
Piazza di Palagonia.			
Siamese bianco con seme		98 77	107 10

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

7 dicembre 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0[0 C. d. m. in c. 65 25 15 — corso legale 65 20, C. d. m. in liq 65 35 35 35 35 35 35 40 45 45 pel 31 dicembre.

Consolidato 5 0[0. Piccola rendita da 200 a 50. c. d.m. in c. 65 35 30 35 30 — corso legale 65 30.

BORSA DI NAPOLI — 6 Dicembre 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 65 90 chiusa a 65 85

Id. 3 per 0[0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI — 6 Dicembre 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

				giorno precedente	
Consolidati Inglesi	L.	89		88 7[8	
3 0[0 Francese	»	65 90		65 90	
5 0[0 Italiano	»	65 50		65 45	
Certificati del nuovo prestito	»	»	»	»	»
Az. del credito mobiliare Ital.	»	427	»	425	»
Id. Francese liq.	»	920	»	921	»
Azioni delle ferrovie					
Vittorio Emanuele	»	311	»	313	»
Lombarde	»	510	»	511	»
Romane	»	271	»	283	»

G. FAVALE gerente

SPETTACOLI D' OGGI

VITTORIO EMANUELE. (ore 7 1[2). Opera *Un ballo in maschera* — Ballo *Fiammella.*

SCRIBE. (ore 8). La Comp. dramm. francese di E. Meynadier recita: *Le gendre de M. Pourier.*

ROSSINI. (ore 8). La comica Comp. piemontese di G. Toselli recita: *I malcontent.*

GERBINO (ore 8). La Dramm. Comp. diretta da Rossi recita: *Enrico Faust.*

ALFIERI. (ore 8). La Dramm. Compagnia di Cappella e Figara recita: *Aristocrazia e commercio.*

SAN MARTINIANO. (ore 7 1[2). Si recita colle marionette: *Uno dei mille* — Ballo — *La verga di Rotomago.*

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

Avviso d'Asta

In seguito alla diminuzione del ventesimo fatta in tempo utile sull'annuo prezzo di L. 1,092,000, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 16 novembre p. p. pello

Appalto per un novennio della escavazione generale dei porti, porti-canali, rade e spiaggie aperte dello Stato, con macchine ed attrezzi dell'Amministrazione

si procederà alle ore 12 meridiane di venerdì 16 dicembre volgente al secondo simultaneo incanto, in una delle sale di questo Dicastero, dinanzi il Direttore generale delle Acque e Strade, e presso le RR. Prefetture di Genova e di Napoli, avanti i rispettivi Prefetti, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, pella definitiva delibera della surriferita impresa al miglior oblatore, in diminuzione della somma di L. 1,037,400 a cui il suddetto annuo prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati Uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti, e quindi da questo Ministero, tosto conosciuto il risultato degli altri due incanti, deliberata definitivamente l'impresa a quell'offerente che dalle tre aste risulterà il miglior oblatore. = Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'Ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'appalto resta vincolato all'osservanza del capitolato in data 15 settembre p. p., visibile nei suddetti Uffizi di Torino, Genova e Napoli, e presso tutte le prefetture ed uffici tecnici dei porti e spiaggie ove sarà pubblicato il presente avviso.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, della quale ne sarà dato avviso all'appaltatore colla designazione degli uffizi di direzione dei lavori marittimi cui dovrà presentarsi onde ricevere la consegna dell'appalto ed il regolare caricamento dei mezzi d'opera che gli saranno concessi.

I pagamenti saranno fatti a rate mensili in proporzione dell'avanzamento degli scavi, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, e ciò sino a che essa raggiunga le L. 500,000, dopo cui non si faranno più ritenute. — Tali ritenute, a misura che arriveranno alle L. 10,000, saranno dall'Amministrazione versate nella Cassa dei depositi e prestiti per recare così la cauzione definitiva dell'impresa a L. 700,000.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1. Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione dei lavori del genere ed importanza dei sovra accennati, vidimato da un Ingegnere capo d'ufficio centrale dei porti e spiaggie, con data posteriore a quella del presente avviso. — Saranno anche ammessi i certificati spediti da uffizi governativi esteri debitamente legalizzati, purchè rassegnati al Ministero prima dell'apertura dell'asta.

2. Fare il deposito interinale di L. 200,000 in numerario od effetti pubblici dello Stato al portatore, valutati al corso legale di Borsa, da versarsi nelle Casse governative, a ciò destinate, nella città ove sarà rassegnato il partito.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, presentare un fideiussore nella persona di un banchiere di notoria solvibilità, il quale si obblighi di tenere a disposizione dell'Amministrazione un fondo di lire trecento mila, curare il trapasso delle suddette lire duecento mila quale deposito definitivo nella Cassa dei Depositi e Prestiti e stipulare il relativo contratto presso l'Ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. = Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando nel termine sovra fissato l'atto di sottomissione con cauzione, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Torino, 1 dicembre 1864.

Per detta Direzione Generale

5766 M. FIORINA *Capo-Sezione.*

LA PREVIDENZA

SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELLA MORTALITA' DEL BESTIAME

In relazione all'articolo 62 dello Statuto sociale il Consiglio d'amministrazione nella sua riunione del 13 corrente ha stabilito di convocare il Consiglio generale dei soci pel giorno 15 dicembre 1864.

L'adunanza che si terrà in detto giorno avrà per iscopo di far conoscere lo stato economico della Società e di trattare sui seguenti oggetti:

I. Deliberare sui risultati del detto stato economico i provvedimenti da prendersi conformi al concetto sociale della mutua assicurazione.

II. Deliberare sulle occorribili variazioni delle tariffe di premio a seconda dell'uso e delle condizioni igieniche locali del bestiame.

III. Deliberare intorno ad una più equa e più utile determinazione della tassa d'ingresso in relazione all'art. 11 dello Statuto sociale.

IV. Deliberare i provvedimenti da adottarsi pei soci del promotorato morosi alla ratifica dei contratti da loro promessi colle schede preventive.

L'importanza dei suddetti argomenti da trattarsi raccomanda per sè l'intervento di tutti i soci.

Milano, 15 novembre 1864. *Il Direttore* Ingegn. Giuseppe CERUTI.

5608 *Il Segretario* Avv. Giuseppe Rocchini.

COMMISSARIATO GENERALE

DELLA REGIA MARINA ITALIANA NEL 1.° DIPARTIMENTO

AVVISO D'ASTA

Si fa noto al pubblico che nel giorno 12 dicembre 1864, alle ore 12 merid., si procederà in Genova, nella sala di deposito, attigua all'ingresso principale del R. Arsenale, nanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto dell'impresa per la riduzione dell'ex-convento e chiesa di Santa Caterina e dell'oratorio dei Santi Biagio e Catterina a bagno marittimo succursale in Finalborgo, per l'importo complessivo di L. 95,000.

Gli aspiranti all'impresa devono giustificare la loro idoneità mediante presentazione di attestato di persone dell'arte, il quale sia di data non anteriore di 6 mesi e certifichi che l'aspirante ha dato prove di abilità e di pratiche cognizioni nell'eseguimento di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private. Simile attestato dovrà essere vidimato dalla sotto-direzione del Genio militare locale ad una data non anteriore a quella portata dagli affissi che pubblicano gl'incanti della presente impresa.

Si notifica che con apposito articolo addizionale al capitolato d'appalto che servì di base ad altro incanto riuscito infruttuoso, venne apportato un aumento sui prezzi oltre la facoltà all'appaltatore di valersi dell'opera dei forzati detenuti nel bagno dietro una retribuzione giornaliera di L. 1 per ogni giornata da falegname, fabbro-ferraio e muratore, e di L. 0 70 per ogni giornata di lavorante.

Le condizioni si generali che particolari dell'impresa insieme all'elenco generale dei prezzi delle giornate degli operai, dei materiali e dei lavori diversi, sono visibili presso il Commissariato Generale in tutte le ore d'ufficio.

Il termine utile pel ribasso del ventesimo è fissato a giorni 5 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

L'impresa formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segréte a favore di colui il quale, nel suo partito firmato e suggellato, avrà offerto sui prezzi d'asta un ribasso maggiore al minimo stabilito dal Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta, suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno depositare la somma di L. 9,500 in contanti o in titoli del Debito pubblico che hanno corso legale nel Regno. Detta cauzione si verserà nella Cassa dei Depositi e Prestiti presso l'Amministrazione del Debito pubblico, e vi rimarrà fino a che l'impresa non abbia avuto il suo pieno ed esatto adempimento. Si anticiperanno per le spese dell'atto Ln. 600.

Genova, 4 dicembre 1864. *Il Commissario ai Contratti* GARIBALDI.

5808

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Chieti.

Situazione degli stabili — Provincia	Situazione degli stabili — Comune	Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gli incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Chieti	Ortona	Urbani	15	11794 12	Ortona Uffizio di registro	23 e 24 x.bre 1864

Chieti, 26 novembre 1864.

REVOCA DI PROCURA

Con atto 3 dicembre 1864, rogato Ferro, il signor Dondona Aristide fu avv. Gioanni Gualberto di Borgomasino, revocò la procura generale da lui spedita a Ceresa Antonio fu Sebastiano residente a Chivasso, con atto 27 aprile 1837 rogato Verna.

Borgomasino, 3 dicembre 1864.

Carlo Napoleone Ferro not. a Borgomasino. 5806

MINISTERO di Grazia e Giustizia e dei Culti

CASSA ECCLESIASTICA DELLO STATO

Avviso d'Asta

Si fa noto al pubblico che atteso l'aumento del decimo fatto in tempo utile, alle ore 10 antimeridiane del giorno 9 corrente mese, si procederà nell'ufficio della Prefettura di Genova al definitivo deliberamento per la vendita di una parte della villa già dei PP. Cappuccini di quella città, compresa nel piano di ingrandimento approvato col R. Decreto 21 giugno 1859 e 3 settembre 1863, in tre distinti lotti, in base al prezzo come infra fissato:

Lotto 1. Area fabbricabile distinta nel relativo tipo colla lettera *A*, della superficie di are 8, 98, L. 18,678.

Lotto 2. Area fabbricabile, distinta colla lettera *B*, di are 12, 93, L. 24,480 50.

Lotto 3 Area fabbricabile, distinta colla lettera *C*, di are 10, 29, L. 23,540.

I capitolati di oneri e la perizia ed il relativo tipo sono visibili presso l'ufficio della prefettura suddetta. 5809

MINISTERO DELLA CASA DI S. M.

INCANTO DI CAVALLI E DI PULEDRI

Si deduce a notizia del pubblico che nel giorno di sabbato 17 del corrente mese di dicembre e nel locale delle reali scuderie (via della Zecca, num. 7), sarà venduto all'asta pubblica considerevole numero di cavalli di riforma, da sella, da tiro e di agricoltura, non che di puledri di varie età e razze, questi ultimi per causa di riduzione operata nella R. scuderia di Veneria Reale.

L'incanto sarà aperto alle ore 9 antimeridiane.

La deliberazione sarà fatta al migliore offerente a pronti contanti e senza guarentigia.

Il capo div. al ministero della R. Casa Commissario delle RR. scuderie

5779 C. FERRERO.

5791 CITAZIONE

Sull'instanza di Carlo Polli, albergatore in Torino, vennero citate, a mente dell'art 61 del cod. di proced. civ., le signore Corinna Deluigi e Daria Cisldini, vedova Nanni, già residenti in Torino, a comparire avanti il giudice della sezione Dora di questa città, pel giorno 10 corrente mese, ore 9 antimeridiane, per ottenerle dichiarate tenute al solidario pagamento di L. 241 60. Tale citazione seguì il giorno 3 corrente per l'usciere Boggio.

Torino, 5 dicembre 1864.

Regis sost. Migliassi.

SOTTO PREFETTURA DEL CIRCONDARIO DI VARESE

Si deduce a pubblica notizia che il sig. Antonio Andreoletti nativo di Besano, quale rappresentante la ditta A. Curti e Compagnia ha presentato in data del 19 maggio corrente anno una domanda alla regia prefettura di Como, diretta ad ottenere la concessione d'una miniera di galena argentifera detta Piolè, delimitata dall'ufficio delle miniere del distretto di Milano con apposito processo verbale in data del 15 luglio successivo, da cui rilevasi che detta miniera trovasi situata nel territorio dei comuni di Besano e di Porto Ceresio, colle delimitazioni di cui nel verbale medesimo.

Chiunque avesse a fare opposizione a tale domanda dovrà produrre i proprii richiami al sig. Sotto-prefetto del circondario di Varese entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 44 della legge 20 novembre 1859, n. 3755.

Varese, 26 novembre 1864.

Il Segretario della Sotto Prefettura

5686 Barbaria.

5805 FALLIMENTO

di Giuseppe Rolando, negoziante in Giaveno.

Il segretario del tribunale di circondario di Susa rende avvertiti i creditori di detto Giuseppe Rolando, di dovere presentare o personalmente o per mezzo di mandatario nello spazio di giorni 20 alli Giuseppe Chiosa e Luigi Maganza, negozianti, di Torino, qual sindaci definitivi di detto fallimento, nominati con sentenza delli 19 volgente novembre e rimettere ai medesimi i loro titoli di credito oltre ad una nota indicativa del credito stesso in carta bollata, se pure non preferiscono di farne il deposito nella segreteria di detto tribunale e di comparire quindi avanti il signor giudice commissario avv. Ghesio alli 20 dicembre prossimo, ore 3 pomeridiane, nella sala solita di detto tribunale per la verifica dei crediti.

Susa, 21 novembre 1864.

Magnago sost. segr.

5776 NOTIFICANZA.

L'usciere Angeleri notificò sotto il giorno d'oggi al cav. Carlo Lustrini, a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civ., ad instanza dei signori conti Francesco Cigala-Folgori, Carlo Badini-Tedeschi e Giovanni Battista Scarabelli, sindaci della cessione de' beni dai conti Selvatico, la sentenza profferta da questo tribunale di circondario il 21 novembre or scorso, con cui si dichiarò, che sul prezzo degli effetti pignorati e venduti agl'incanti, dovesse essere preferta la massa Selvatico, meno per le spese di custodia.

Torino, 2 dicembre 1864.

Belli p. c.

5807 ATTO DI CITAZIONE

a senso dell'art. 61 del Cod. proc. civ.

Con atto dell'usciere del tribunale di commercio di questa città in data d'oggi, sull'instanza del sig. Giacomo Borgarello, dimorante in Torino, che elesse domicilio presso il sottoscritto, venne citato il signor Candido Todros, negoziante, già dimorante in questa città e presentemente di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti il lodato tribunale ed alla sua udienza che sarà tenuta alle ore 2 pomeridiane del 9 di questo mese, per ivi vedersi condannare al pagamento di L. 3600, cogl'interessi e spese, e confermare il sequestro ottenuto con decreto del sig. presidente dello stesso tribunale del 18 scaduto novembre.

Torino, li 6 dicembre 1864.

Giuseppe Marinetti p. c.

5790 CITAZIONE.

Sulla richiesta del signor cav. Francesco Faa di Bruno, dimorante in Torino, con atto dell'usciere Fiorio delli 3 dicembre corrente mese, venne citato l'Ignazio Manna, già dimorante in Torino ed ora di domicilio, dimora e residenza ignoti, a comparire nanti il tribunale del circondario di questa città, all'udienza che sarà ivi tenuta alle ore 10 antimeridiane delli 17 corrente, per vedersi far luogo alla conferma o revoca del decreto di sequestro rilasciato dall'ill.mo sig. presidente del lodato tribunale il 30 novembre 1864, ed eseguitosi in odio di esso Manna e Felice Battaglio.

Torino, 5 dicembre 1864.

Rebuffatti sost. Crudo.

5812 TRASCRIZIONE.

Con instromento 10 febbraio 1831, rogato Gabardini Carlo Giuseppe, notaio in Intra, Eusebio Franzosini fu Antonio, d'Intra, vendette a Scavini Antonio di Giuseppe e Balestreri Giacomo fu Gioanni Antonio, d'Intra, un corpo di casa in Intra, sulla piazza Maggiore, altra volta detta la Casa Frapolli, coerenti strada, piazza e a sera e notte città d'Intra, in mappa al numero 219, per lire 1481 48

Tale atto fu trascritto all'ufficio delle ipoteche in Pallanza il 7 novembre 1864, a vol. 31, art. 115 delle alienazioni.

Intra, 2 dicembre 1864.

5795 NUOVO INCANTO

Nel giudicio di subasta promosso da Luigia Bergeretto di Giaveno, ammessa al beneficio dei poveri, contro Mina Margherita, moglie di Giovanni Battista Pogolotto, pure di Giaveno, sovra due pezze campo su detto territorio, cadute nell'eredità di Francesco Dalmasso, stata accettata con beneficio d'inventario, essendosi da Costantino Rosa Cardinale, di Giaveno, fatto aumento del sesto sul prezzo cui detti stabili furono, con sentenza 12 novembre testè scorso, deliberati ai fratelli Giacone Griva, di Giaveno, si è fissata nuova udienza per l'incanto a seguire in base al prezzo d'aumento in lire 893 33 alli 17 corrente dicembre, ore 10 di mattina, avanti questo tribunale di circondario, sotto l'osservanza delle condizioni di cui in bando venale 30 scorso mese di novembre.

Susa, 5 dicembre 1864.

E. San Pietro p. c.

5769 SUBASTAZIONE.

All'udienza del tribunale del circondario d'Alba e nella sala delle pubbliche sedute, alle ore 10 antimeridiane delli 11 venturo gennaio, avrà luogo l'incanto degli stabili stati, sull'instanza del sig. Ambrogio Rovere, procuratore capo a Mondovì, subastati in odio del Giuseppe Ripa, da Gorzegno; la vendita avrà luogo in due distinti lotti, sul prezzo offerto dall'instante, ai patti e condizioni apparenti dal relativo bando stampato che verrà debitamente pubblicato.

Alba, li 30 novembre 1864.

C. Callissano p. c.

5797 TRASCRIZIONE

Nel giorno 2 corrente mese, all'ufficio delle ipoteche di Novara, registro alienazioni, n. 23, art. 5, e registro generale d'ordine, vol. 199, cas. 497, seguì la trascrizione del contratto in data 22 p. p. 9bre, rog. al notaio Augusto Polastri, portante vendita fatta dal sig. notaio e causidico Lorenzo Fiorio al sig. Adolfo Baglietto, debitamente assistito dal suo consulente giudiziario sig. avv. Angelo Gianelli-Castiglione, di Genova:

Di ampio caseggiato civile e rustico nell'abitato di Barengo Novarese e fondi avitati, prativi e boschivi annessi, in complesso di ett. 4, 88, 30, ed in quella mappa distinti coi numeri 964, 965, 966, 984 1/2, 985, 967, 1930, 1931, costituenti la villeggiatura, compreso il Roccolo, con casino ivi esistenti, pel prezzo complessivo di lire 23,000.

Novara, 4 dicembre 1864.

Ciaparelli proc.

5794 DICHIARAZIONE D'ASSENZA

Sull'instanza di Ajmone Chioratto Luigi fu Pietro, di Barbania, ammesso al beneficio dei poveri, il tribunale del circondario di Torino, con sentenza 25 novembre ultimo, commise al giudice mandamentale di Barbania di assumere sommarie, giurate informazioni, da quanto tempo e per quali cause siasi l'Antonio Ajmone Chioratto, già domiciliato e residente a Barbania, reso assente da questi regii Stati, se abbia lasciato procura o siansi avute notizie del medesimo.

Torino, 3 dicembre 1864.

Orsi sost. proc. del gov.

TRIBUNALE DI CIRCONDARIO D'ALBA

5722 FALLIMENTO

di Revello Lorenzo fu Battista, capo mastro da muro in Alba.

Con ordinanza d'oggi il signor giudice commissario avvocato Francesco Benzo, per la verifica dei crediti fissò l'adunanza dei creditori avanti sè e nella solita sala delle udienze di questo tribunale alle ore nove mattutine delli 19 prossimo dicembre.

Si avvertono impertanto detti creditori di presentare od alla segreteria di questo tribunale od a mani dei signori sindaci del fallimento farmacista Giuseppe Astesiano e Paolo Cavallo, una nota in carta bollata della somma di cui si proporranno creditori per essere verificate.

Alba, 29 novembre 1864.

Chiaffredo Gay sost segr

RETTIFICAZIONE.

Nella nota per graduazione contro Berra, num. 5734, inserta nel Giornale Ufficiale del Regno, num. 287, in data 1 corrente mese, sottoscritta Nicolino, a vece della parola residente a Vignolo leggasi invece residente a Verzuolo.

Saluzzo, 6 dicembre 1864.

Caus. Nicolino.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.